



Regione Lombardia

DECRETO N. 3651

Del 07/05/2015

Identificativo Atto n. 343

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

COMUNE DI MILANO (MI). AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, IN PROCEDURA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", RELATIVA ALL'ISTANZA PRESENTATA DA SPV LINEA M4 SPA, PER IL PROGETTO DEFINITIVO DELLA LINEA METROPOLITANA 4 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CANTIERIZZAZIONE NEGLI AMBITI PIAZZA TRICOLORE – VIALE ARGONNE E NAVIGLIO GRANDE IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI N. 11 E 21 DELLA DELIBERA CIPE N. 66/2013 NEL COMUNE DI MILANO.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PAESAGGIO

VISTI:

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
- i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

VISTA l'istanza presentata da SPV Linea M4 SpA, in data 7 gennaio 2015 con protocollo regionale n. T1.2015.0000601, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica relativamente al progetto definitivo della linea metropolitana 4 per la realizzazione delle opere negli ambiti Piazza Tricolore – Viale Argonne e Naviglio Grande (cantierizzazione e sistemazione finale delle aree) in ottemperanza alle prescrizioni n. 11 e 21 della delibera CIPE n. 66/2013 in comune di Milano;

ACCERTATO che le aree interessate dal progetto ricadono entro gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica in base:

- alla dgr 27 gennaio 2010 - n. 8/11108 "Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi della città di Milano (art. 136, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004);
- alla dgr 30 dicembre 1999 - n. 5/62221 "Approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri per l'ambito situato tra il Naviglio Grande e pavese nel comune di Milano, ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1497/1939", oggi tutelati ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2 gennaio 2004;
- in parte ricomprese entro il Parco Agricolo Sud Milano (manufatto attraversamento Olona), ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e dell'art. 80, comma 2, lett. a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ;

VERIFICATO che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 149, comma 1, relativo agli "interventi non soggetti ad autorizzazione";

VERIFICATO che l'istanza pervenuta era corredata della documentazione progettuale prevista dall'Accordo siglato, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005, in data 4 agosto 2006 tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che questa amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, effettuati gli accertamenti e le verifiche prescritte dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha ritenuto di proporre un provvedimento paesaggistico favorevole *"esclusivamente per le opere ed interventi di cantierizzazione, mentre, stante la segnalata necessità di condurre approfondimenti progettuali, si propone che venga prescritta la redazione di un dettagliato progetto per la sistemazione superficiale definitiva delle aree da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del*



Regione Lombardia

D.Lgs.42/2004."

DATO ATTO che in data 27 gennaio 2015, con protocollo regionale n. T1.2015.0004412 sono state trasmesse alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- la relazione tecnica illustrativa indicata dall'art. 146, c. 7, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" con proposta di provvedimento paesaggistico favorevole con prescrizioni;

DATO ALTRESI' ATTO che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

RISCONTRATO che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano in data 27 gennaio 2015 e che, entro il termine di 45 giorni, il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, con nota redatta in data 2 marzo 2015, protocollo n. 1440BBNN/PS, ha evidenziato quanto segue:

"Con riferimento alla nota citata a margine, con cui è stata trasmessa la documentazione relativa ai lavori in oggetto, esaminati gli atti, vista la relazione tecnica illustrativa e la proposta di parere formulata da codesta Regione, questa Soprintendenza concorda sulla necessità di condurre approfondimenti progettuali per quanto riguarda le sistemazioni superficiali definitive delle aree e pertanto, a tale riguardo, non ritiene di esprimere al momento il proprio parere. [...] Per quanto riguarda le opere di cantierizzazione, visto l'attuale assetto a verde degli ambiti interessati dalle opere, questa Soprintendenza, nel prendere atto delle necessità organizzative e logistiche, tuttavia ritiene opportuno siano valutate soluzioni alternative, tese alla conservazione del maggior numero possibile di alberi esistenti [...] Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di valutare le modifiche progettuali che verranno apportate sulla scorta delle osservazioni menzionate."

PRESO ATTO che la Soprintendenza di Milano, con la sopra richiamata nota, non si esprime nel merito delle soluzioni progettuali relative alle sistemazioni superficiali definitive delle aree e , per quanto riguarda le "opere di cantierizzazione", richiede che vengano presentate modifiche progettuali ed una valutazione di soluzioni alternative al fine di poter esprimere il prescritto parere ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

DATO ATTO che, con nota regionale n. T1.2015.0016293 in data 30 marzo 2015, si è provveduto ad inviare alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano la documentazione integrativa trasmessa dalla Società SPV Linea M4 SpA;

DATO ATTO altresì che la Società SPV Linea M4 SpA ha inviato alla scrivente amministrazione regionale e contestualmente alla Soprintendenza di Milano ulteriore documentazione integrativa in data 24 aprile 2015;

PRESO ATTO che, a seguito della valutazione di tali integrazioni documentali e progettuali, il Soprintendente di Milano ha espresso vincolante "Parere favorevole con prescrizioni" con nota n. 3733/BBNN in data 4 maggio 2015;



Regione Lombardia

PRESO ATTO del vincolante parere sopra richiamato che:

"In riferimento agli elaborati tecnici integrativi relativi alle opere di cantierizzazione [...]

- esaminati gli elaborati integrativi trasmessi e preso atto della riduzione pari a circa il 30% del numero di alberi oggetto di rimozione (con mantenimento di 69 alberi in più rispetto al progetto originale);*
 - preso atto dell'attenzione nei confronti degli esemplari di cui si propone il trapianto, in particolare quelli sul Naviglio, stazione Argonne e stazione Susa per la valenza ambientale e urbana che rivestono;*
 - preso atto dell'ulteriore ottimizzazione nella classificazione degli alberi secondo il pregio della specie, dello stato vegetativo e ornamentale, come criterio di selezione;*
- questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alle opere di cantierizzazione proposte alle seguenti condizioni, in previsione del progetto delle sistemazioni esecutive di superficie:*
- l'assetto finale dovrà raggiungere un incremento delle alberature del 20%, come richiesto dal Comune, rispetto allo stato attuale secondo i seguenti criteri:*
 - ripristino della continuità dei filari;*
 - distanza tra gli alberi idonea per un regolare stato vegetativo;*
 - nelle fasi di cantierizzazione gli alberi di cui è previsto il mantenimento dovranno essere adeguatamente protetti da apposita recinzione in modo tale che non subiscano danni procurati dalla movimentazione dei mezzi o altro. Analogamente le pavimentazioni provvisorie di cantiere dovranno essere tenute a congrua distanza dalla base del tronco degli alberi;*
 - diversamente, riguardo al "manufatto Indipendenza", in considerazione dell'attuale assetto del verde e delle sue caratteristiche ambientali, si chiede una integrazione progettuale volta ad approfondire le condizioni vegetative di ogni singolo esemplare e ridurre le dimensioni del manufatto ipogeo al fine di consentire il mantenimento del filare posto a sud. Pertanto, a tale specifico riguardo, il presente parere è da ritenersi sospeso. Per le sistemazioni di superficie si ribadiscono le osservazioni contenute nel precedente parere n. 1440 BBNN del 02/03/2015."*

CONSIDERATE le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sulle aree e tenuto conto delle motivazioni e delle prescrizioni dettate nel sopra richiamato parere vincolante della Soprintendenza di Milano, risultano compatibili con gli obiettivi di tutela paesaggistica degli ambiti interessati esclusivamente le opere di cantierizzazione richieste ad esclusione del "manufatto Indipendenza";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i seguenti provvedimenti organizzativi della X^a legislatura: la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 e il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento, conclude il relativo procedimento entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza come stabilito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";



Regione Lombardia

DECRETA

1. DI ESPRIMERE autorizzazione paesaggistica favorevole con le prescrizioni del Soprintendente di Milano formulate con nota n. 3733/BBNN del 4 maggio 2015, relativamente all'istanza presentata dalla Società SPV Linea M4 SpA, acquisita al protocollo regionale n. T1.2015.0000601 in data 7 gennaio 2015, ed integrata con successive note acquisite al protocollo regionale in data 23 marzo 2015 e 27 aprile 2015, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per il progetto definitivo della linea metropolitana 4 per la realizzazione delle opere negli ambiti Piazza Tricolore – Viale Argonne e Naviglio Grande (cantierizzazione e sistemazione finale delle aree) in ottemperanza alle prescrizioni n. 11 e 21 della delibera CIPE n. 66/2013 in comune di Milano, sulla base degli elaborati allegati.

2. DI STABILIRE, sulla base delle argomentazioni del Soprintendente di Milano richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento, che la presente autorizzazione paesaggistica riguarda esclusivamente le "opere di cantierizzazione" della linea metropolitana 4 negli ambiti Piazza Tricolore - Viale Argonne e Naviglio Grande e che tali opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni di seguito dettate:

- l'assetto finale dovrà raggiungere un incremento delle alberature del 20%, come richiesto dal Comune, rispetto allo stato attuale secondo i seguenti criteri:

- ripristino della continuità dei filari;
- distanza tra gli alberi idonea per un regolare stato vegetativo;
- nelle fasi di cantierizzazione gli alberi di cui è previsto il mantenimento dovranno essere adeguatamente protetti da apposita recinzione in modo tale che non subiscano danni procurati dalla movimentazione dei mezzi o altro. Analogamente le pavimentazioni provvisorie di cantiere dovranno essere tenute a congrua distanza dalla base del tronco degli alberi;

- diversamente, riguardo al "manufatto Indipendenza", in considerazione dell'attuale assetto del verde e delle sue caratteristiche ambientali, si chiede una integrazione progettuale volta ad approfondire le condizioni vegetative di ogni singolo esemplare e ridurre le dimensioni del manufatto ipogeo al fine di consentire il mantenimento del filare posto a sud. Pertanto, a tale specifico riguardo, il presente parere è da ritenersi sospeso.

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali relativi alle sole opere di cantierizzazione debitamente vistati dalla Struttura Paesaggio, al richiedente ed al Comune di Milano(MI).

4. DI DISPORRE altresì, in adempimento alle disposizioni dell'art. 146, comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra Regione Lombardia, Direzione Regionale del MIBACT e Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia e Milano, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL ("Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali") pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (<http://www.regione.lombardia.it>);

5. DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs.



Regione Lombardia

42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto ed, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato dall'art. 4, comma 16 della legge 12.07.2011, n. 106, è immediatamente efficace;

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ha efficacia per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- l'Amministrazione Comunale di Milano(MI), sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, riferendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità.

6. DI DARE ALTRESÌ ATTO che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità stabilite dal "Codice del processo amministrativo" di cui al d.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

IL DIRIGENTE
LUISA GIOVANNA PEDRAZZINI